



Venezia, 21 aprile 2020

NOTA INFORMATIVA Allineamento codici Ateco in visura camerale - Indicazioni operative

Il sistema di codifica adottato a livello nazionale dal registro delle imprese a partire dal **6 aprile 2013** comporta, per le **imprese monolocalizzate**, l'**inserimento automatico** in visura dei codici Ateco 2007 riportati nei **modelli della Comunicazione Unica** destinati all'anagrafe tributaria ai fini IVA, con la conseguenza che se un'impresa dichiara al registro delle imprese un'attività economica non esattamente corrispondente ai codici ATECO trasmessi all'Agenzia delle Entrate (di seguito A.E.), l'incongruenza risulterà anche nella visura camerale.

Deve essere quindi sempre verificata la congruità fra l'attività economica denunciata e riportata sulla modulistica RI/REA, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 3668/C del 27 febbraio 2014, e il codice Ateco dichiarato all'Agenzia fiscale.

Invece, per le **imprese plurilocalizzate** l'attribuzione dei codici Ateco continua ad essere eseguita "manualmente" dall'apposito centro nazionale di codifica gestito da InfoCamere.

Sull'argomento appare opportuno premettere che soltanto l'utilizzo congiunto:

- della **Comunicazione Unica** per comunicare contestualmente all'A.E. i codici Ateco, e al RI/REA le corrispondenti attività economiche, nella loro articolazione *prevalente, primaria e secondaria*,
 - della piattaforma **ComUnica-Starweb** per la predisposizione delle pratiche destinate al RI/REA, in occasione della costituzione dell'impresa e ad ogni successiva variazione dell'attività economica,
- può realizzare, e mantenere nel tempo, il corretto allineamento tra le informazioni dei due archivi, oggi invece mancante in molti casi.

Infatti, la posizione al RI/REA delle singole imprese può essere disallineata rispetto alla situazione risultante all'A.E. per una molteplicità di fattori, anche concorrenti fra loro, quali:

- a)** attuale presenza in A.E. di codici "non Ateco 2007";
- b)** per le imprese iscritte prima del 6 aprile 2013, la mancanza in visura camerale della descrizione dell'attività economica esercitata, con conseguente iniziale attribuzione "manuale" di uno o più codici Ateco sulla base delle attività descritte nell'oggetto sociale;
- c)** ancora per le imprese iscritte prima del 6 aprile 2013, l'attribuzione "manuale" dei codici Ateco al RI/REA, sulla base dell'interpretazione fornita dall'operatore camerale alla descrizione dell'attività economica dichiarata dall'impresa, che ha portato all'individuazione di codici Ateco diversi da quelli presenti in A.E., senza che a questa operazione abbiano fatto seguito ulteriori aggiornamenti di allineamento;
- d)** descrizione dell'attività economica dichiarata al RI/REA *diversa*, in tutto o in parte, da quella contenuta nella declaratoria dei codici Ateco dichiarati ad A.E., laddove *diversa* può significare: una descrizione più ampia, più concisa, oppure completamente diversa dal punto di vista semantico, circostanza che impedisce l'allineamento automatico delle informazioni tra i due archivi;
- e)** utilizzo del portale Entratel in luogo della Comunicazione Unica per le comunicazioni all'A.E.;

f) per le imprese iscritte nel RI/REA dopo il 6 aprile 2013, la presentazione di comunicazioni di variazione dei codici Ateco soltanto all'A.E., ovvero di variazione dell'attività economica soltanto al RI/REA, così da far venir meno la corrispondenza biunivoca tra i due archivi, esistente al momento dell'iscrizione;

g) comunicazione al RI/REA dell'attività economica esercitata presso la sede legale dell'impresa, descritta senza alcuna distinzione tra *prevalente*, *primaria* e *secondaria*, ma riportata in un unico blocco descrittivo (es. nel riquadro dell'attività primaria).

Sono soltanto alcune delle tante possibili cause del disallineamento degli archivi, che restituiscono la complessa articolazione di questo fenomeno, per rimediare al quale si prospettano le seguenti soluzioni:

A) Disallineamento dovuto ad un'errata individuazione del codice Ateco 2007 indicato nella modulistica dell'Agenzia delle Entrate, congiunto alla errata, incompleta o imprecisa descrizione al RI/REA dell'attività economica esercitata dall'impresa

Presentare una pratica Comunicazione Unica per comunicare **contestualmente**:

- l'aggiornamento dei codici Ateco all'A.E., mod. AA9/11 (imprese individuali e lavoratori autonomi) oppure mod. AA7/10 (soggetti diversi dalle persone fisiche);
- l'aggiornamento della descrizione delle corrispondenti attività economiche al RI/REA, nella loro articolazione *prevalente*, *primaria* e *secondaria* (mod. I2 o S5).

In tal caso, il presupposto della comunicazione al RI/REA è quello di comunicare una variazione relativa ad una o più attività economiche (*prevalente*, *primaria* e *secondaria*), così da ottenere l'allineamento automatico dei codici Ateco che esporrà la visura camerale, con quelli oggetto di contestuale aggiornamento anche all'A.E..

La pratica RI/REA è soggetta ai diritti di segreteria e all'imposta di bollo previsti nella scheda SARI di riferimento, a seconda se impresa individuale o società.

B) Disallineamento dovuto ad un'errata individuazione del codice Ateco 2007 indicato nella modulistica dell'Agenzia delle Entrate

Presentare una pratica Comunicazione Unica per:

- aggiornare i codici Ateco all'A.E., mod. AA9/11 (imprese individuali e lavoratori autonomi) oppure mod. AA7/10 (soggetti diversi dalle persone fisiche);
- ottenere l'allineamento automatico dei codici Ateco che esporrà la visura camerale, partendo dal presupposto che le attività economiche descritte al RI/REA (*prevalente*, *primaria* e *secondaria*) **già corrispondono alla declaratoria dei codici Ateco contestualmente comunicati all'A.E.**, e quindi non necessitano di ulteriori interventi volti a modificarne il contenuto.

La pratica RI/REA (mod. I2 o S5) deve essere compilata soltanto con gli estremi dell'impresa, riportando nel mod. XX-NOTE la seguente dicitura: "Pratica di allineamento codifica ATECO 2007 con variazione Agenzia delle Entrate".

La stessa è esente da diritti di segreteria e imposta di bollo, in quanto la sua unica finalità è quella di consentire l'allineamento post evasione.

C) Disallineamento dovuto ad una errata, incompleta o imprecisa descrizione al RI/REA dell'attività economica esercitata dall'impresa

Presentare una pratica Comunicazione Unica per:

- aggiornare la descrizione delle attività economiche al RI/REA (*prevalente, primaria e secondaria*), partendo dal presupposto che **i codici Ateco dichiarati all'A.E. già corrispondono alle attività effettivamente esercitate dall'impresa**, così come risultanti dalla pratica di Comunicazione Unica, e quindi non necessitano di ulteriori interventi all'Anagrafe tributaria, volti a modificarne il contenuto.

In tal caso, il presupposto della comunicazione al RI/REA è quello di comunicare una variazione relativa ad una o più attività economiche (*si può trattare anche di una "precisazione o rettifica" di attività economiche già denunciate, ma non descritte nella loro accezione corretta*), così da ottenere l'allineamento automatico post evasione dei codici Ateco che esporrà la visura camerale, con quelli già presenti in A.E..

La pratica RI/REA (mod. I2 o S5) deve essere compilata indicando negli appositi quadri la descrizione corretta dell'attività, riportando nel mod. XX-NOTE la seguente dicitura: "*Trattasi di precisazione (o rettifica) della descrizione dell'attività prevalente (o secondaria) ai fini dell'allineamento della codifica ATECO 2007*".

La pratica RI/REA è soggetta ai diritti di segreteria e all'imposta di bollo previsti nella scheda SARI di riferimento, a seconda se impresa individuale o società.

Nelle ipotesi considerate, l'allineamento automatico si può ottenere **soltanto in presenza di questi presupposti**:

- in A.E. devono essere presenti codici "Ateco 2007", mentre l'allineamento non opera se invece sono presenti codici "non Ateco 2007";
- la descrizione delle attività economiche dichiarate al RI/REA deve corrispondere alle dichiarazioni dei codici Ateco 2007 presenti in A.E., cosicché soltanto il corretto utilizzo della piattaforma **ComUnica-Starweb**, che preleva la descrizione dell'attività economica dalla declaratoria del corrispondente codice Ateco, può garantire il buon esito dell'operazione.

Di regola, pertanto, in questi casi non si rende necessario un **intervento "manuale"** da parte dell'ufficio dopo l'iscrizione della domanda-denuncia, prevedendosi invece il suo ricorso soltanto:

- 1)** in caso di malfunzionamento del ribaltamento automatico in visura camerale dei codici Ateco relativi alle pratiche predisposte secondo le indicazioni **A), B) e C)**;
- 2)** qualora l'assegnazione "manuale" dei codici Ateco al RI/REA alle imprese **iscritte prima del 6 aprile 2013**, abbia portato all'attribuzione di codici Ateco errati, incompleti o comunque diversi da quelli correttamente comunicati dall'impresa all'A.E., per le **medesime attività** economiche dichiarate al RI/REA.

Si ricorda che nella "visura di evasione" della domanda-denuncia presentata al RI/REA - ipotesi **A), B) e C)**, che ricevono l'impresa o l'incaricato della trasmissione telematica all'esito dell'iscrizione, compaiono ancora i codici Ateco presenti prima della variazione, in quanto i nuovi codici si ribaltano automaticamente nell'archivio del registro delle imprese, soltanto dopo l'iscrizione della pratica, per effetto dell'allineamento degli archivi dei due Enti, operazione che avviene entro i due giorni successivi all'iscrizione della domanda/denuncia nel registro delle imprese/REA.

Dopo l'evasione della pratica, sarà quindi necessario attendere almeno due giorni per estrarre una visura camerale della posizione interessata dalla variazione, contenente i codici Ateco aggiornati.

Per questa tipologia di pratiche, è perciò opportuno avvisare di tale circostanza l'impresa o l'incaricato della trasmissione telematica nel diario messaggi, prima dell'evasione della pratica.

AREA 5 - REGISTRO IMPRESE
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA